



Bruxelles, 22 febbraio 2023  
(OR. en)

6466/23

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2023/0009(NLE)

---

---

SCH-EVAL 32  
FRONT 55  
COMIX 78

## RISULTATI DEI LAVORI

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	21 febbraio 2023
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	5935/23 + COR 1
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della <b>Norvegia</b> , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della <b>gestione delle frontiere esterne</b>

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Norvegia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 21 febbraio 2023.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte della Norvegia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 1° e il 9 maggio 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne per quanto riguarda la **Norvegia**. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 140 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Tutti gli operatori di Eurosur hanno ricevuto una formazione specializzata e uno di essi è diventato formatore per gli operatori di recente nomina al fine di garantire una capacità di formazione permanente a livello nazionale, fatto considerato una buona pratica. Data la sua efficienza e pertinenza operativa, la cooperazione regionale tra Norvegia e Finlandia in materia di frontiere è un punto di particolare interesse.
- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che la Norvegia deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen e delle carenze riscontrate, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni relative al coordinamento strategico nella gestione delle frontiere (1), all'analisi dei rischi (4, 5, 6), alle risorse umane (10), alla formazione (12) e al funzionamento del sistema di verifiche di frontiera (16, 17, 18, 20, 21, 23, 25).
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (5) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio<sup>1</sup> si applica a decorrere dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, le attività di follow-up e monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al medesimo regolamento.
- (6) Entro due mesi dalla sua adozione, la Norvegia deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione volto ad attuare tutte le raccomandazioni e a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione, e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

RACCOMANDA:

la Norvegia è invitata a

### **Coordinamento strategico della gestione europea integrata delle frontiere**

1. sviluppare ulteriormente la capacità di coordinamento strategico a livello nazionale per garantire che l'autorità responsabile del coordinamento abbia chiaramente definito i poteri e la capacità amministrativa necessari per coordinare efficacemente le attività di tutte le autorità nazionali coinvolte nel controllo di frontiera in relazione all'attuazione dei compiti orizzontali (strategia nazionale di gestione integrata delle frontiere, analisi dei rischi, meccanismo nazionale di controllo della qualità, sistema nazionale di formazione, sviluppo delle capacità strategiche in materia di controllo di frontiera, procedure uniformi di controllo di frontiera, quadro situazionale nazionale e attuazione di nuovi concetti e sistemi di informazione) a livello strategico, regionale e locale;

### **Meccanismo nazionale di controllo della qualità**

2. sviluppare un meccanismo nazionale di controllo della qualità che includa tutte le componenti della gestione integrata delle frontiere e tutte le autorità nazionali coinvolte nel controllo di frontiera; garantire una capacità nazionale dedicata sufficiente per attuare il controllo della qualità nazionale; utilizzare il sostegno finanziario dell'UE per istituire il meccanismo nazionale di controllo della qualità;

### **Cooperazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)**

3. aumentare le conoscenze delle autorità norvegesi, in particolare della guardia costiera e del Battaglione di Sør-Varanger, e agevolare l'accesso ai vari servizi di sostegno forniti da Frontex, come i servizi per la fusione dei dati, l'accesso alle informazioni sull'uso delle tecnologie di punta, i sistemi di informazione e i cataloghi di buone pratiche per migliorare l'efficienza operativa nel controllo di frontiera;

## **Analisi dei rischi**

4. garantire che il personale che svolge mansioni di analisi dei rischi riceva una formazione di base e continua al riguardo e garantire la capacità nazionale di impartire una formazione per l'analisi dei rischi conformemente al modello comune di analisi integrata dei rischi, al fine di standardizzare il livello di conoscenza e di applicazione del modello ai prodotti e alle procedure;
5. aumentare il personale qualificato per l'analisi dei rischi a livello strategico, regionale e locale, nonché presso il Servizio immigrazione della polizia nazionale;
6. creare una rete nazionale di analisi dei rischi composta di specialisti a livello nazionale, regionale e tattico per migliorare lo scambio di informazioni e agevolare la conoscenza sulle diverse sezioni di frontiera, che comprenda la produzione di profili e indicatori specifici di analisi dei rischi alle frontiere marittime;

## **Sistema nazionale ed europeo di conoscenza situazionale e di allarme rapido - Eurosur**

7. stabilire un collegamento diretto con il sistema Eurosur tra il livello strategico e quello regionale delle autorità coinvolte nel controllo di frontiera per consentire uno scambio coerente di informazioni;
8. aumentare il numero di prodotti analitici e di analisi dei rischi caricati nel livello "analisi" di Eurosur;

## **Capacità nazionali per la gestione delle frontiere**

9. completare l'elaborazione del piano di sviluppo delle capacità nazionali in maniera che rispecchi gli elementi specifici di tutte le autorità nazionali coinvolte nella gestione delle frontiere;
10. elaborare un piano di risorse umane a lungo termine per le mansioni di controllo di frontiera della polizia nazionale e sviluppare un sistema di monitoraggio del fabbisogno di personale a livello regionale e locale; aumentare il personale in funzione delle esigenze e sulla base di una valutazione coerente;

11. allineare i programmi di formazione di base per le guardie di frontiera al quadro delle qualifiche settoriali di Frontex per la guardia di frontiera e valutare il livello di attuazione della base comune per la formazione con il programma di valutazione dell'interoperabilità;
12. istituire regolarmente formazioni di base, specializzate e di aggiornamento con la partecipazione obbligatoria degli agenti di polizia, delle guardie di frontiera (comprese, ma non solo, formazioni sulle competenze documentali, sulle verifiche in seconda linea e sulle condizioni di ingresso, come gli importi di denaro necessari per la Norvegia) e della guardia costiera (compresi, ma non solo, corsi di formazione sulle procedure di verifica preliminare e sulle verifiche dei documenti) per migliorare le loro conoscenze e competenze al fine di garantire un livello uniforme di conoscenze, come richiesto dall'articolo 16 del codice frontiere Schengen; effettuare una valutazione sistematica delle conoscenze acquisite per garantire il livello di competenza richiesto; garantire che il concetto di formazione sia allineato e strutturato in tutti i distretti di polizia;
13. garantire che un numero sufficiente di guardie di frontiera presso l'aeroporto di Trondheim e la prima linea nell'aeroporto di Sandefjord siano addestrati a utilizzare le apparecchiature di verifica dei documenti in seconda linea per aumentare la capacità di identificazione di documenti falsi o contraffatti in ogni turno; garantire la disponibilità di esperti in materia di documenti durante l'orario operativo dell'aeroporto di Oslo;
14. aumentare l'uso delle apparecchiature tecniche disponibili alle frontiere aeree per l'identificazione di documenti falsi o contraffatti (ad esempio lenti di ingrandimento, luce UV manuale) durante le verifiche in prima linea;
15. fornire all'aeroporto di Sandefjord le apparecchiature necessarie per rilevare i dati biometrici, in modo che il processo di rilascio dei visti possa essere completato in loco;

## Procedure di verifica di frontiera

16. garantire che la procedura di verifica dei marittimi e dei passeggeri sia effettuata a norma degli articoli 11 e 19, in combinato disposto con l'allegato VI, punto 3.1.1, del codice frontiere Schengen<sup>1</sup>, eseguendo le verifiche d'ingresso e d'uscita dei marittimi e dei passeggeri nel porto marittimo, nelle immediate adiacenze della nave o a bordo della nave nelle acque territoriali, al momento dell'imbarco o dello sbarco; riesaminare il numero di valichi di frontiera marittimi e fare in modo che vi sia assegnato personale sufficiente per poter effettuare le verifiche di frontiera a norma dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen;
17. rendere la procedura di respingimento conforme all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 ("codice frontiere Schengen") garantendo che, in tutti i casi di respingimento, il cittadino di paese terzo non entri in Norvegia; rendere il modulo di respingimento conforme all'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato V, parte B, del codice frontiere Schengen;
18. garantire l'attuazione efficace e costante della direttiva 2004/82/CE del Consiglio<sup>2</sup> e il trattamento tempestivo dei dati relativi alle informazioni anticipate sui passeggeri a sostegno delle verifiche di frontiera in prima linea in tutti gli aeroporti, ad esempio aumentando il personale per coprire orari di lavoro più lunghi nei giorni feriali, nei fine settimana e nei giorni festivi;
19. rendere le procedure di verifica delle imbarcazioni da diporto conformi agli articoli 8 e 19, in combinato disposto con l'allegato VI, punto 3.2.5, del codice frontiere Schengen;
20. rendere le procedure di verifica dei passeggeri e dei membri d'equipaggio delle navi da crociera conformi agli articoli 8 e 19, in combinato disposto con l'allegato VI, punto 3.2.3, del codice frontiere Schengen;

---

1 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

2 Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

21. garantire che le guardie di frontiera non appongano timbri di ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi che esibiscono la carta di soggiorno di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE, conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), del codice frontiere Schengen; garantire l'uso e la registrazione corretti dei timbri conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, e all'allegato II, lettera f), del codice frontiere Schengen;
22. rendere la procedura di rilascio dei visti alla frontiera presso gli aeroporti di Trondheim e Bergen conforme all'articolo 6 del codice frontiere Schengen e agli articoli 35 e 36 del codice dei visti<sup>1</sup>; garantire che le guardie di frontiera abbiano una solida conoscenza delle pertinenti disposizioni del codice dei visti;
23. rendere le procedure di verifica dei voli privati conformi all'allegato VI, punto 2.3.1, in combinato disposto con l'articolo 19 del codice frontiere Schengen;
24. limitare la durata delle verifiche in prima linea alle frontiere aeree, ad esempio utilizzando la profilazione, e utilizzare, se del caso, la seconda linea per verifiche supplementari;
25. garantire che siano effettuate verifiche di frontiera per tutti i passeggeri di voli non Schengen a norma dell'articolo 8 del codice frontiere Schengen.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

1 Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).